I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/81 DELLA COMMISSIONE

**del 26 giugno 1981**

**relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5) ; che è necessario, in particolare, precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1981.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Gaston THORN

*ALLEGATO* (1)

| Designazione della partita | A | B |
|---|---|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati : | | |
| a) fondamento giuridico | (CEE) n. 1401/81 (programma 1981) | |
| b) assegnazione | (CEE) n. 1402/81 | |
| 2. Beneficiario | Libano | |
| 3. Paese di destinazione | | |
| 4. Quantitativo totale della partita | 250 t | 750 t |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | olandese | dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 |
| 6. Provenienza del butteroil | da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità | |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2) | in scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti | |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | « Butteroil / Don de la Communauté économique européenne à la République libanaise / À distribuer gratuitement » | |
| 9. Termine di consegna | consegna il più presto possibile ed al più tardi il 31 luglio 1981 | consegna nell'agosto 1981 |
| 10. Fase e luogo di consegna | porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario | |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3) | — | |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | trattativa privata | gara |
| 13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | — | 13 luglio 1981 |

| Designazione della partita | C | D |
|---|---|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati : | | |
| a) fondamento giuridico | (CEE) n. 1401/81 (programma 1981) | |
| b) assegnazione | (CEE) n. 1402/81 | |
| 2. Beneficiario | Egitto | |
| 3. Paese di destinazione | | |
| 4. Quantitativo totale della partita | 300 t | 2 500 t (4) |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 | |
| 6. Provenienza del butteroil | da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità | |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2) | in scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti | |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | « Butteroil / Gift of the European Economic Community to Egypt » | |
| 9. Termine di consegna | consegna nell'agosto 1981 | |
| 10. Fase e luogo di consegna | porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario | |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3) | — | |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | gara | |
| 13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | 13 luglio 1981 | |

| Designazione della partita | E | F |
|---|---|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati : | | |
| a) fondamento giuridico | (CEE) n. 1401/81 (programma 1981) | |
| b) assegnazione | (CEE) n. 1402/81 | |
| 2. Beneficiario | Guinea Conakry | Senegal |
| 3. Paese di destinazione | | |
| 4. Quantitativo totale della partita | 200 t | 200 t |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | francese | dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 |
| 6. Provenienza del butteroil | da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità | |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2) | in scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti, ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti | |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | « Butteroil / Don de la Communauté économique européenne à la République populaire révolutionnaire de Guinée » | « Butteroil / Don de la Communauté économique européenne au Sénégal » |
| 9. Termine di consegna | consegna il più presto possibile ed al più tardi il 31 luglio 1981 | consegna nell'agosto 1981 |
| 10. Fase e luogo di consegna | porto di sbarco Conakry (deposito su banchina o alleggio) | porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3) | Importex, per conto di Alidi, Conakry, | — |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | trattativa privata | gara |
| 13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | — | 13 luglio 1981 |

*Note :*

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale, delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » [articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77].

(4) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t, ovvero su un multiplo di 500 t [articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77].